

# ITALIAFINTECH



**Spett.le**

**Organismo degli Agenti e dei Mediatori**

via G. Galilei, 3

00185, Roma (RM)

Milano, 17 febbraio 2022

**Oggetto: Risposta alla consultazione sulla “Comunicazione in merito al funzionamento delle piattaforme *on-line* che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento”**

Con la presente, l'Associazione ItaliaFintech formula le proprie considerazioni in relazione alla bozza di “Comunicazione in merito al funzionamento delle piattaforme *on-line* che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento” posta in consultazione il 12 gennaio 2022 (di seguito, la “**Comunicazione**”), al fine di contribuire al dibattito sulla materia in esame<sup>1</sup>.

## 1. INTRODUZIONE

In via preliminare, l'Associazione desidera esprimere il proprio apprezzamento all'iniziativa assunta da codesta Autorità, che si ritiene quantomai opportuna per portare maggiore chiarezza circa il perimetro di applicazione della normativa in materia di intermediazione creditizia, tenuto conto della rapida evoluzione dei modelli di *business* degli operatori del settore dovuta alla digitalizzazione, nonché della difficoltà di inquadrare modalità operative del tutto nuove in un *framework* normativo in parte risalente poiché elaborato in un contesto in cui l'attività di mediazione creditizia era svolta tramite modelli operativi tradizionali.

Fermo quanto sopra, l'Associazione intende cogliere l'occasione della consultazione: (i) **per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione della Comunicazione**, anche alla luce degli spunti offerti dagli associati, sulla base della propria esperienza di mercato; e (ii) **per chiedere che**, nella definizione del perimetro di applicazione della mediazione creditizia, **si tenga conto del principio di proporzionalità**.

In particolare, come meglio illustrato *infra*, codesta Autorità potrebbe a nostro avviso opportunamente riconsiderare la sussistenza dei presupposti per l'estensione della disciplina in materia di mediazione creditizia anche ad attività di mera trasmissione di dati forniti dal cliente a potenziali finanziatori, laddove questa attività non sia accompagnata dalla illustrazione, neppure parziale o preliminare e generica, dei prodotti di credito disponibili, né dall'assistenza nella selezione del finanziamento e/o del finanziatore. La valutazione dell'Autorità in quest'area, a giudizio dell'Associazione, dovrebbe tener conto, tra l'altro, della natura di mero *conduit* dell'attività che ad esempio alcune piattaforme svolgono, nonché del fatto che

---

<sup>1</sup> La presente nota è stata predisposta con il supporto di Alessandro Portolano, Felice Azzollini e Jasmine Mazza di Chiomenti, studio legale *partner* dell'Associazione.

in altri settori dell'ordinamento finanziario (*in primis*, quello dei servizi d'investimento) la semplice attività di segnalazione di pregi (che è peraltro qualcosa in più del mero trasferimento di taluni dati), purché assistita da opportune cautele (volte a presidiare il rischio che la stessa traccimi in attività di promozione o collocamento), non è soggetta a riserva, nonché, infine, dalla considerazione che in tali ipotesi le attività di promozione e distribuzione sarebbero condotte da soggetti (banche e intermediari finanziari, se del caso attraverso le proprie reti) debitamente abilitati allo svolgimento di tali attività.

## 2. OSSERVAZIONI

### 2.1 Perimetro dell'attività di intermediazione creditizia

*“Occorre sottolineare che l'utilizzo di siti internet o di strumenti di web marketing – il cui scopo sia incentivare l'utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori avente finalità di promozione creditizia – dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza l'intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione in merito alle esigenze di credito dell'utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso”.*

[...]

*“Svolgerebbero un'attività a carattere riservato – comportante la necessaria iscrizione in OAM – le piattaforme o siti che effettuino [...] la raccolta, presso l'utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa”.*

Dall'esame congiunto dei due passaggi della Comunicazione riportati nel *box* di cui sopra, sembra potersi dedurre che, per quanto riguarda le piattaforme *online*, il perimetro dell'attività riservata di intermediazione creditizia comprenderebbe le seguenti attività, ove ricorrenti congiuntamente:

- (i) la raccolta dei dati anagrafici e dei dati relativi alle esigenze di credito di un soggetto potenzialmente interessato ad un finanziamento; e
- (ii) la trasmissione di tali dati ad uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.

In questo senso, ci sembra che l'assenza di una qualunque forma di promozione o di presentazione di prodotti di finanziamento e/o di potenziali finanziatori sia considerata da codesta Autorità, di per sé, insufficiente ad escludere l'applicazione della riserva di attività di intermediazione creditizia, in presenza degli altri due elementi sopra menzionati.

Di converso, sembra possibile inferire che non rientri nel perimetro della riserva la raccolta e trasmissione ad uno specifico finanziatore scelto dalla piattaforma di dati anagrafici e di contatto (e non anche dei dati relativi alle esigenze di credito) di un soggetto potenzialmente interessato a un finanziamento.

A questo proposito, si chiede a codesta Autorità di voler confermare che non rappresenta raccolta di dati relativi alle esigenze di credito del cliente (e, quindi, è compatibile con l'attività di soggetti non iscritti al registro dell'OAM) la mera previsione di un *“flag”* (o altra funzionalità informatica) per mezzo del quale il cliente:

- (i) dichiara di essere interessato a ricevere proposte di finanziamento di un certo tipo (e.g. prestito personale, mutuo prima casa, etc.); e, contestualmente,
- (ii) presta il proprio consenso alla trasmissione dei propri dati anagrafici e di contatto ad uno o più finanziatori terzi (anche per le finalità connesse alla normativa in materia di protezione dei dati personale) al fine di ricevere proposte di finanziamento, da svolgere ovviamente in conformità al quadro normativo applicabile.

Ad ogni modo, si chiede a codesta Autorità di voler ulteriormente precisare il confine tra attività soggette alla riserva in esame e attività che possono essere svolte da soggetti non iscritti all'OAM, al fine di evitare che permangano aree di incertezza.

Fermo quanto sopra, come anticipato, l'Associazione chiede a codesta Autorità di voler riconsiderare la scelta di fondo tesa a includere all'interno della riserva anche l'attività di mera "raccolta, presso l'utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa"; e, più in generale, di poter ripensare l'indirizzo interpretativo secondo cui l'attività di mera segnalazione di potenziali clienti a finanziatori, non accompagnata da alcuna ulteriore interazione con il potenziale cliente né dalla promozione o presentazione di prodotti di credito o specifici finanziatori, costituisca attività riservata, essendo tali attività condotte dal finanziatore, in conformità al quadro normativo applicabile<sup>2</sup>.

La scelta di ricondurre questo tipo di attività alla riserva, infatti, ad avviso della Scrivente, appare: (i) non coerente, sul piano sistematico, rispetto all'indirizzo corrente in altri ambiti dell'ordinamento finanziario; e (ii) non appieno aderente al principio cardine di proporzionalità dei limiti all'esercizio delle attività economiche, il quale assume rilievo (anzitutto per la sua "radice" comunitaria) anche nel settore d'interesse.

Quanto al punto (i), si segnala che, in ambiti contigui, l'attività di segnalazione di soggetti che svolgono attività riservate non è, di norma, considerata riservata.

A questo proposito, si rappresenta, in particolare che:

- (a) per quanto riguarda i **servizi di investimento**, la Consob, in alcune comunicazioni<sup>3</sup>, ha chiarito che "*l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati*" non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare" e, pertanto, non rappresenta, di per sé, un'attività riservata;
- (b) per quanto riguarda i prodotti assicurativi, ai sensi dell'art. 107, co. 3, let. (c), del D. Lgs. 209/2005 (il "**Codice delle Assicurazioni**"), la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione non configura attività di distribuzione assicurativa e, pertanto, non costituisce attività riservata;
- (c) la nozione comunitaria di "*credit intermediary*" di cui alla Consumer Credit Directive – cui è ricollegata l'applicazione di una serie di regole di condotta – comprende soggetti che svolgono una

<sup>2</sup> Ci si riferisce in particolare a Q&A n. 230 dell'OAM e alla Nota interpretativa del MEF avente ad oggetto il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni (disponibile al seguente link: <

<sup>3</sup> Cfr., *inter alia*, Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998 e Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002. Seppure si tratti di comunicazioni risalenti, si ritiene che le medesime siano ancora valide, considerato che, in relazione a questo aspetto, non vi sono state, a nostro avviso, novità normative significative, idonee ad incidere sul relativo contenuto.

delle seguenti attività: “(i) *presents or offers credit agreements to consumers; (ii) assists consumers by undertaking preparatory work in respect of credit agreements other than as referred to in (i); or (iii) concludes credit agreements with consumers on behalf of the creditor*”; attività che evidentemente non includono la mera segnalazione.

Dunque, l'Associazione rileva che, in contesti in tutta evidenza analoghi a quello della distribuzione di prodotti bancari, il legislatore o i *regulator* ritengono in modo pressoché pacifico che, in relazione all'attività di mera segnalazione, non sussistano esigenze di tutela del cliente né tantomeno di salvaguardia della stabilità finanziaria tali da giustificare l'applicazione di uno strumento, senz'altro oneroso e invasivo, qual è quello della riserva (e della conseguente applicazione del relativo statuto speciale). Tale scelta appare giustificata dal fatto che la mera segnalazione, quando non accompagnata da attività di promozione del prodotto o dell'intermediario segnalato, si sostanzia in un'attività di natura amministrativa molto semplice, priva di contributo critico e discrezionalità (da parte di chi la esegue), per cui il segnalatore può considerarsi ancor meno di un semplice *nuncius*.

Non si vedrebbe, pertanto, la ragione per cui l'attività appena descritta, quando svolta in relazione a prodotti bancari, dovrebbe soggiacere a un regime diverso da quello applicato in altri ambiti dell'ordinamento finanziario, sebbene i contenuti dell'attività medesima siano sostanzialmente identici, come pure sostanzialmente identiche le esigenze di protezione dei risparmiatori su cui riposano i diversi plessi normativi.

In proposito si osserva d'altra parte che l'attività di segnalazione consentita nei predetti ambiti normativi ricomprende anche la segnalazione *diretta* a beneficio del potenziale cliente, non già la sola segnalazione a beneficio dell'intermediario, attività, in tutta evidenza, connotata da esigenze di tutela meno stringenti, in quanto, in queste ipotesi, le attività promozionali sono, se del caso, condotte da soggetti pienamente abilitati allo svolgimento di tale attività.

Sotto altro profilo, attrarre all'area della riserva le attività anzidette determinerebbe, ad avviso dell'Associazione, effetti in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ad esempio, che l'iscrizione all'OAM è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo a tutti gli esponenti aziendali, del requisito di professionalità, che comprende il superamento di un esame che verte, tra l'altro, su materie come (i) la disciplina bancaria in materia di trasparenza; (ii) la valutazione del merito creditizio; (iii) la disciplina antiriciclaggio ed antiusura. Tale requisito appare connaturato a quelle situazioni in cui il mediatore svolge attività di promozione di prodotti, di illustrazione delle caratteristiche dei medesimi e/o di assistenza del cliente nella selezione del prodotto più adatto e nell'istruttoria della pratica, poiché, in tale scenario, il mediatore avrebbe necessità di applicare conoscenze di tipo tecnico ai fini della corretta prestazione del servizio.

Il medesimo requisito si rivelerebbe invece sproporzionato per quei soggetti la cui attività è ridotta alla mera trasmissione di dati forniti dal potenziale cliente (e non ulteriormente rielaborati) ad un finanziatore, senza alcuna attività di illustrazione delle caratteristiche dei prodotti di credito offerti dalla banche partner o di assistenza al cliente nella fase pre-contrattuale e nell'istruttoria. In tale contesto, infatti, l'applicazione di nozioni specialistiche circa la struttura dei finanziamenti e alle altre materie sopra menzionate non appare in alcun modo necessaria. Tali considerazioni, che sono valide anche per la segnalazione “*off-line*”, assumono ancora maggiore forza in relazione all'attività prestata con mezzi digitali, considerato che, in tal caso, il ruolo dell'intermediario si riduce alla mera definizione di una interfaccia grafica di raccolta dei dati rilevanti e alla trasmissione automatizzata di tali dati a uno o più finanziatori, senza alcuna rielaborazione e soprattutto senza possibilità, per il potenziale cliente, di avere una interazione personalizzata con l'intermediario e quindi fare eventuali domande sulle offerte proposte da quest'ultimo.

**Da ultimo, l'Associazione intende chiedere conferma circa l'interpretazione della nozione di “finanziatore”, richiamata nella Comunicazione.**

Come noto, sia la nozione di attività di mediazione creditizia comprende soggetti che “*mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma*”. Se ne deduce, a contrario, che non costituisce attività di mediazione creditizia la messa in contatto con la potenziale clientela di finanziatori diversi da banche e intermediari finanziari (e.g. piattaforme di *social lending*, fondi di investimento abilitati a svolgere attività di *lending*, ecc.), naturalmente nella misura in cui tali soggetti operino in conformità al quadro normativo applicabile.

In proposito questa Associazione chiede quindi conferma che la nozione di “finanziatore” rilevante ai fini d’interesse comprende esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB.

## 2.2 OBBLIGHI DI DISCLOSURE

*“Resta ferma, nelle ipotesi che precedono, la precipua necessità di prospettare all’utente, ove del caso, che la piattaforma non garantisce l’intera gamma di offerte disponibili sul mercato, non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente e che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla posizione del cliente”*

In relazione al passaggio della Comunicazione sopra riportato, si chiede a codesta Autorità di riconsiderare la formulazione degli obblighi di *disclosure*, la Comunicazione sembra introdurre uno specifico obbligo di *disclosure* per le piattaforme *online* che svolgono attività di intermediazione creditizia e, dunque, sono iscritte al registro dell’OAM.

A riguardo, non si rinviene nell’ordinamento, ad avviso dell’Associazione, un obbligo, per gli intermediari del credito in generale, di inserire nella documentazione informativa un *disclaimer* di analoga natura, nonostante questi ultimi siano soggetti ad estensivi obblighi di *disclosure* nei confronti dei potenziali clienti, ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 recante disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

Ciò considerato, in coerenza con l’obiettivo, fissato dalla stessa Autorità nel documento di consultazione, “*di assicurare – nel rispetto del principio di neutralità tecnologica – la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia mediante rete fisica oppure tramite canali on-line*”, un obbligo di *disclosure* aggiuntivo per le piattaforme digitali potrebbe essere giustificato soltanto nella misura in cui corrispondesse ad una peculiarità dei modelli operativi di questo tipo e non fosse, pertanto, predicabile anche per gli intermediari creditizi tradizionali, il che non pare sia, ad avviso dell’Associazione.

In effetti, le già richiamate Disposizioni di Trasparenza (Sezione VII, par. 4.2.5) già approntano una serie di presidi informativi volti ad assicurare che il cliente sia consapevole, se del caso, della non indipendenza dell’intermediario del credito.

Ciò considerato, si propone di sostituire il passaggio sopra riportato con l’indicazione che restano naturalmente fermi gli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale in materia di trasparenza.

In subordine, nel caso l’Autorità ritenga comunque opportuno prevedere una *disclosure* specifica, si chiede di eliminare il seguente inciso: “*non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente*”.

Tale espressione, inserita in un *disclaimer* sulla piattaforma, rischierebbe infatti di essere fraintesa proprio dal consumatore meno esperto (e quindi più bisognoso di tutela) inducendolo a ritenere possibile individuare “il prodotto in assoluto più conveniente”, laddove invece, in presenza di una pluralità di variabili da considerare ai fini della valutazione di un prodotto di credito (tasso, durata del prestito, garanzie richieste etc.), non sembra pertinente riferirsi al concetto di “assoluta convenienza” di un prodotto (bensì, piuttosto, a quello di adeguatezza dello stesso alle esigenze dello specifico cliente).

Del resto, anche in altri settori (e soprattutto in quelli fortemente affini, quali sono l’intermediazione finanziaria e assicurativa), ove si pone l’analogo tema che l’intermediario non può (e non deve) prendere in considerazione, al fine di svolgere la propria attività, la totalità dei prodotti disponibili sul mercato, non è previsto che l’intermediario fornisca al cliente un *disclaimer* in cui indica che il prodotto proposto potrebbe non essere “il prodotto in assoluto più conveniente”, bensì piuttosto un obbligo di segnalare (solo) che l’attività prestata non è “indipendente” e l’intermediario non ha preso in considerazione l’intera gamma di prodotti disponibili sul mercato (si pensi ad esempio alla *disclosure* richiesta in caso di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente).

### **2.3 Modalità di prestazione del servizio e impatto sull’applicazione del requisito di professionalità del personale degli intermediari del credito**

Come noto, la disciplina in materia di intermediazione creditizia, per quanto riguarda i soggetti-persona giuridica, richiede che i dipendenti e collaboratori di cui agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico possiedano taluni requisiti di professionalità (art. 128-*novies*, co. 1, del TUB);

L’Associazione tiene a sottolineare che l’attività di messa in contatto di finanziatori e potenziali clienti svolta dalle piattaforme *online* è prestata, tipicamente, in modo automatizzato, attraverso l’utilizzo di algoritmi all’uopo sviluppati e pressoché in totale assenza d’interazione “umana” fra le parti. Ci riferiamo ad esempio alle piattaforme online attraverso le quali i dati del cliente vengo raccolti ed automaticamente trasferiti al soggetto finanziatore. In queste ipotesi, nessuna persona fisica avrebbe contatto diretto con i potenziali clienti: i dipendenti dell’intermediario del credito si limiterebbero infatti alla definizione delle caratteristiche dell’interfaccia web della piattaforma e dell’algoritmo di trasferimento dei dati forniti dal cliente al finanziatore.

Ciò considerato, l’Associazione chiede conferma che, nelle situazioni descritte, i dipendenti dell’intermediario del credito che si occupano della parte informatica o di *marketing* non debbano soddisfare i requisiti di professionalità di cui all’art. 128-*novies*, co. 1, del TUB, che sono previsti unicamente per i dipendenti e collaboratori che hanno contatti diretti con il pubblico.

\*\*\*

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore occorrenza, l’occasione è particolarmente gradita per porgere i nostri migliori saluti.

ITALIAFINTECH